

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
ROMA**

MOTIVI AGGIUNTI

Per **TOFANA s.r.l.** (P.I. 01089670259), con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ing. Mario Vascellari, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avvocato Andrea Manzi del Foro di Roma (C.F. MNZNDR64T26I804V - PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n. 33.

- ricorrente incidentale -

Nel ricorso r.g. n. 1790/2026, sez. II quater, proposto da:

CATINACCIO BUFFAURE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (C.F. e P.I. 02816590224), con sede legale in San Giovanni di Fassa, Strada de Col de Mè 10, Vigo di Fassa (TN), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Manca (PEC in reginde andrea.manca@pectrentoavvocati.it)

- ricorrente principale -

CONTRO

MINISTERO DEL TURISMO (C.F. 96480590585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC in reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

- amministrazione resistente -

E NEI CONFRONTI DI

MOTTOLINO S.P.A. (c.f. 00585220148 - P.IVA 00835100140), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PAGANELLA SERVIZI S.C.R.L. (P.IVA 02265570222), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A. (P.IVA 02708720046), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo (PEC avvcarloemanuelegallo01@pecordineavvocatitorino.it) e dall'avv. Alberto Leone (PEC pec.alberto.leone.@ordineavvocaticuneo.eu).

IL KABERLABA S.R.L. (C.F. e P.I. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FED S.r.l. (P. IVA 93023140143), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIA BOARIO TERME – BORNO S.P.A. (P. IVA 00574310983), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

BRENTONICO SKI S.R.L. (P. IVA 02042460226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

S.I.F.A.T.T. (P. IVA 00069970663), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.A. (P. IVA 00107390221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

COLOMION S.p.A. (P. IVA 00483380010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

CERVINO S.p.A. (P. IVA 00041720079), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

FALCADE S.p.A. (P. IVA 02029420227), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MONTEROSA 2000 S.p.A. (P. IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

TURISMO LAVARONE S.r.l. (P. IVA 01243920228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PLAN 1800 S.r.l. (P. IVA 04003630987), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MONTEROSA 2000 S.p.A. (P. IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNI PIZ BAHNEN S.r.l. (P. IVA 01744260215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MERANO 2000 FUNIVIE S.p.A. (P. IVA 00124390212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PASSO DEL LUPO S.r.l. (P. IVA 00693600363), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

ITAP S.p.A. (P. IVA 00313900227), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIA PLAN DE CORONES S.r.l. (P. IVA 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

FUNIVIE SECEDA S.p.A. (P. IVA 00407540210), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- controinteressate -

CAROSSELLO TONALE S.p.A. (P. IVA 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv. ti Remo Tarolli (PEC avvremotarolli@recapitopec.it) Federico Fedrizzi (PEC federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it) Carlo Contaldi La Grotteria (PEC c.contaldi@cnfpec.it)

LATEMAR CAREZZA S.r.l. (P. IVA 00204050215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv. ti Lukas Harder e Luca Mazzeo;

VAL FIORENTINA S.p.A. (P. IVA 00104120258), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv. ti Michele di Piazza e Luca Mazzeo.

- controinteressate e ricorrenti incidentali -

* * * * *

In punto: preteso annullamento dei seguenti provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a.: 1) del “*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN – 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, nel prosieguo per brevità anche il “*Decreto Concessione Contributi*”; 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN – 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nel prosieguo per brevità anche la “*Graduatoria del 20.11.2025*”; 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto sub doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla

Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, non conosciuta; 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso 2024, richiamate nel Decreto sub doc n.1, non conosciute; 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto sub doc n.1, non conosciuti; 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti; 7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: a. l'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024, nel prosieguo per brevità anche "*Avviso Impianti di Risalita 2024*" o "*Avviso*"; b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN – 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco; c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, non conosciuto; con il ricorso incidentale, annullamento *in parte qua*, nei termini esposti in narrativa e condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale, dei provvedimenti impugnati (**docc. 2 e 3**), con il presente ricorso per motivi aggiunti, annullamento, per quanto occorrer possa, del verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025, datato 13.03.2026, prot. 35650 (**doc. 19**).

FATTO

Come già esposto nel ricorso, la società ricorrente ha partecipato alla procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 (**doc. 5**) in base alla legge 29.12.2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*), al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi

turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, che ha istituito, con l'art. 1, comma 592°, un Fondo da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

Si è altresì rilevato che la dotazione finanziaria iniziale per l'anno 2024 era fissata in € 229.512.474,24, dei quali una quota del 60% era destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle alpi e il 40% restante nell'area montana degli Appennini. Era poi prevista una riserva di € 1,5 milioni per i progetti di *snow farming* e una riserva del 15% dell'importo totale per le aziende con caratteristiche di Microimpresa o di Piccola impresa.

L'art. 13 dell'avviso pubblico **(doc. 5)** (*Valutazione*) prevedeva al punto 3 i criteri per la valutazione delle domande e la tabella descrittiva dei subcriteri, dei descrittori e dei pesi riportata in ricorso.

Al punto 4 dell'art. 13, poi, si prevedeva che la Commissione poteva assegnare fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi sulla base di cinque criteri premiali.

La società ricorrente presentava domanda di partecipazione nei termini prescritti per la realizzazione di due diversi interventi.

Il primo (codice 48265), consistente nella realizzazione del progetto di ampliamento del sistema di innevamento programmato a servizio delle piste da discesa del comprensorio di Ra Valles in Comune di Cortina d'Ampezzo, il secondo (codice 49881), relativo al rinnovo della Funivia Ra Valles – Cima Tofana **(doc. 8)**.

Costituita la Commissione, questa procedeva all'esame delle domande.

Ad esito dell'attività della Commissione, si evince dalla nota prot. 258768 del 05.11.2025 conseguita a seguito di accesso agli atti **(doc. 9)**, che il RUP,

preso atto che ad esito delle operazioni valutative (**docc. 10 - 16 – verbali della commissione di valutazione**) risultavano situazioni di parità di punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali, suggeriva al Ministero di procedere mediante pubblica estrazione al fine di determinare l'ordine di scorrimento all'interno della graduatoria definitiva, e ciò sul presupposto dell'applicazione dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*). A seguito di tale indicazione del RUP, il Ministero convocava una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio.

In data 18.11.2025 veniva pubblicata una prima graduatoria (**doc. 2** – prot. 264380) nella quale la domanda della ricorrente relativa all'impianto di innevamento (codice 48265) era classificata al 25° posto e la domanda relativa alla realizzazione della nuova funivia Ra Valles-Cima Tofana (codice 49881) era classificata al 79° posto.

A seguito delle operazioni di sorteggio veniva quindi stilata una seconda graduatoria (**doc. 3** – prot. 264763) alla quale seguiva, in data 27.11.2025, la pubblicazione del decreto che approvava la graduatoria (**doc. 1**).

Da questo risultava la concessione del contributo a favore di Tofana s.r.l. per la realizzazione dell'impianto di innevamento, classificatosi al 27° posto della graduatoria e finanziato con un importo di € 2.702.589,46, mentre l'altra domanda di Tofana s.r.l., relativa alla realizzazione della nuova funivia Ra Valles-Cima Tofana, si classificava al 93° posto in graduatoria con un punteggio di 60 e, quindi, pur utilmente classificata in questa, non conseguiva la concessione del contributo.

Inoltre, il medesimo decreto di approvazione della graduatoria prevedeva la riduzione del complessivo finanziamento a favore dei progetti presentati all'importo di € 161.763.674,24.

Alla luce di tali esiti, la società presentava quindi istanza di accesso agli atti della procedura per il tramite dell'Associazione nazionale esercenti impianti a fune con istanza in data 11.12.2025 (**doc. 17**) che tuttavia veniva evasa solo parzialmente, con conseguente necessità, sempre per il tramite dell'associazione imprenditoriale, di proporre ricorso *ex art.* 116 del C.P.A. n. 3136/2026 di r.g. (**doc. 18**).

Dalla documentazione parzialmente conseguita a seguito dell'accesso si è potuto riscontrare che la commissione ha approvato, con il verbale n. 2 del 19.03.2025 (**doc. 11** – verbale n. 2), una tabella sintetica di valutazione esplicativa dei criteri di valutazione, dei descrittori e dei pesi previsti dall'art. 13 dell'avviso pubblico che comprovava l'erroneità della valutazione della domanda della ricorrente che non conseguiva il contributo.

La società, quindi, proponeva ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato con riferimento all'intervento non finanziato, cioè quello relativo alla realizzazione della nuova funivia Ra Valles-Cima Tofana (codice 49881), che si era classificato al 79° posto.

Per quanto attiene, invece, all'intervento finanziato, (codice 48265), consistente nella realizzazione del progetto di ampliamento del sistema di innevamento programmato a servizio delle piste da discesa del comprensorio di Ra Valles in Comune di Cortina d'Ampezzo, la società ha potuto rilevare che anche questo intervento, ancorchè ammesso a finanziamento con un punteggio di 65, non era stato correttamente valutato dalla Commissione in quanto il punteggio attribuito alla proposta era inferiore a quello ad essa in realtà spettante (**doc. 13**, pag. 80).

In data 25.03.2026, il Ministero del Turismo, in esecuzione dell'ordinanza n. 1210 del 25.02.2026 del T.A.R. Lazio ha pubblicato sulla pagina del proprio sito web dedicata ai pubblici proclami il ricorso proposto da Catinaccio Buffaure S.p.A. Società benefit r.g. n. 1790/2026 e, quindi, è

sorto l'interesse a ricorrere in via incidentale avverso i provvedimenti richiamati in epigrafe, nella parte in cui questi non hanno riconosciuto il punteggio effettivamente spettante alla società per il progetto in questione (codice 48265), nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto in via principale.

In vista dell'udienza del 05.05.2026 per la discussione del ricorso *ex art.* 116 C.P.A. r.g. n. 3136/2026, il Ministero ha depositato in data 07.04.2026 il verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025, datato 13.03.2026, prot. 35650 (**doc. 19**), impugnato con i presenti motivi aggiunti, che ha rivelato ulteriori vizi del procedimento.

Si evidenzia, inoltre, che il predetto ricorso per l'accesso è stato nel frattempo accolto con la sentenza n. 10410/2026 della sezione II-*quater*, depositata il 05.06.2026 (**doc. 20**) e che si è in attesa delle determinazioni del Ministero in ordine all'esecuzione della sentenza, a seguito delle quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti.

Infine, si reitera anche per il presente atto l'istanza di autorizzazione alla notificazione con pubblici proclami già proposta per il ricorso.

DIRITTO

Sui motivi proposti con il ricorso.

Si premette che con il ricorso incidentale sono state azionate le seguenti censure:

Con il **primo motivo** di ricorso (*Erroneità della valutazione della Commissione giudicatrice – Violazione dell'art. 13 dell'avviso pubblico – violazione dell'art. 1, comma 2-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza*) i provvedimenti sono stati censurati per la erroneità della valutazione della proposta della ricorrente relativa all'impianto di innevamento (codice 48265) che si è

classificata al 27° posto con un punteggio pari a 65 e, per tale ragione, è risultata ammessa e finanziata.

Si è rilevato, in particolare, che la società ricorrente, sulla base dell'esame dell'avviso pubblico, riteneva che il punteggio atteso dovesse essere almeno pari a 81 punti complessivi ma che la Commissione non ha considerato che la proposta, oltre a disporre della deliberazione del finanziamento da parte della Banca (valutato 20 punti), di un valore inferiore ad 1 per il DSCR (valutato 15 punti), delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto (10 punti), disponeva anche del progetto esecutivo (valutabile 30 punti) e, quanto meno, della premialità relativa all'impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica (2 punti), del ricorso a tecnologie che aumentano la sicurezza dell'impianto di innevamento (2 punti) oltre alla capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica (2 punti).

Il punteggio atteso dalla società, dunque, avrebbe determinato una collocazione della domanda in graduatoria al terzo posto di questa, considerato che l'attuale terza classificata dispone di un punteggio di 80.

La Commissione valutatrice, tuttavia, ad esito della sua attività, ha riconosciuto alla proposta solo un punteggio di 20 per la delibera della banca e un punteggio di 15 per il DSCR inferiore al valore di 1 e di 20 punti per la produzione del progetto di fattibilità e di 10 punti per il possesso delle autorizzazioni.

La Commissione, invece, non ha considerato che la proposta progettuale disponeva del progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento, che dava diritto ad un punteggio di 30 punti, attribuendo invece un punteggio di soli 20 punti, considerando solo la presenza di un progetto di fattibilità.

Neppure è stato considerato il diritto della proposta a conseguire varie premialità che erano state dettagliatamente illustrate nel documento allegato

alla domanda a ciò relativo, denominato “*criteri premianti*” e costituito di 3 sezioni in relazione a ciascun criterio per complessive 13 pagine. Al contrario, infatti, non è stato attribuito alla società alcun punteggio, al pari del caso in cui tale elaborato non fosse stato neppure presentato.

Da ciò appare evidente, dunque, che l’amministrazione è incorsa in molteplici errori nella valutazione della proposta progettuale della ricorrente e che, quindi, non ha applicato correttamente la norma di cui all’art. 13 dell’avviso pubblico e, in particolare, i criteri fissati da questa, al rispetto dei quali si era autovincolata, in violazione anche del principio della buona fede oggettiva nei rapporti con la pubblica amministrazione e, conseguentemente degli artt. 1175 e 1375 del c.c., nonché del principio del legittimo affidamento, oltre ad incorrere in un evidente vizio istruttorio e della motivazione, contraddittorietà e illogicità.

Con il **secondo motivo** di ricorso (*Violazione della lex specialis della procedura – violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dell’art. 1-comma 2-bis della l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, illogicità e contraddittorietà – Incompetenza*) si sono censurati i provvedimenti impugnati in quanto con la nota del RUP del 05.11.2025 prot. n. 258768, quest’ultimo suggeriva al Ministero “...*al fine di dirimere le eventuali situazioni di parità di punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti...*” che il RUP “...*in via eccezionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, proceda mediante pubblica estrazione, finalizzata esclusivamente a determinare l’ordine di scorrimento all’interno della graduatoria definitiva.*”.

Il Ministero, quindi, con nota del 14.11.2025 prot. 262568/25 (non ostenza dall’amministrazione con il primo accesso e oggetto del ricorso ex art. 116 C.P.A. conclusosi favorevolmente con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3136 del 05.06.2026, in attesa di esecuzione) convocava una sessione pubblica di

sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio.

Si è quindi censurata tale determinazione del Ministero, in primo luogo, per il fatto che con l'assunzione di questa era stato indebitamente integrato l'avviso pubblico che non prevedeva, invece, tale modalità di scelta per risolvere le posizioni dei concorrenti con punteggi *ex aequo*, in contrasto con il principio di immodificabilità della *lex specialis* della procedura e dell'art. 97 Cost.

Parimenti violato era il principio di trasparenza, che nelle procedure concorsuali impone che le scelte assunte dall'amministrazione avvengano sul presupposto di regole predeterminate che non possono essere integrate nel corso del procedimento, come in concreto avvenuto, con conseguente lesione anche dell'affidamento della società ricorrente che ha visto sostituita l'impostazione originaria della procedura, fondata sul merito delle proposte e, quindi, su valutazioni basate sulla discrezionalità tecnica, con un criterio basato sulla mera casualità.

Ugualmente contraddetti risultavano poi i principi di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 1, comma 2°-bis della l. n. 241/1990, che imponevano che i criteri di selezione delle domande fossero fissi ed invariabili e non fossero affidati, in ultima analisi, ad una componente puramente casuale, come in concreto avvenuto.

Si è rilevato, poi, che lo stesso richiamo all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 contenuto nella nota del RUP del 05.11.2025 (**doc. 9**) rivelava un ulteriore profilo di contraddittorietà e irrazionalità perché tale norma, infatti, prevede il ricorso al sorteggio solo a seguito di una ulteriore fase concorsuale fra i soli concorrenti classificati *ex aequo*, così rivelando un ulteriore errore della Commissione perché questa si era affidata al sorteggio – e quindi alla pura casualità – malgrado la stessa norma da essa richiamata prescrivesse invece

una ulteriore fase concorsuale ristretta ai soli offerenti classificatisi nella stessa posizione prima di affidare la migliore realizzazione dell'interesse pubblico al mero caso (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 22.04.1997, n. 1052).

Da ultimo, l'introduzione di questo ulteriore criterio determinava anche l'alterazione dell'assetto ordinario delle competenze nelle procedure valutative perché ha sottratto alla competenza della commissione, unico organo preposto alla valutazione delle proposte, il giudizio su queste, affidandolo, tra l'altro, alla mera casualità.

Tali vizi, rivolti alla scelta dell'amministrazione di utilizzare il sorteggio per superare i punteggi assegnati *ex aequo*, inficiano necessariamente, in via derivata, anche il verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025, datato 13.03.2026, prot. 35650 (**doc. 19**).

Tanto premesso, si rileva che l'atto depositato dal Ministero nel giudizio r.g. n. 3136/2026 rivela ulteriori vizi della procedura, oltre ad essere a sua volta viziato, in via autonoma e derivata, per i vizi già censurati con il ricorso.

Primo motivo aggiunto – violazione art. 97 Cost. e del principio di buon andamento – violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa – eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione.

Fermo quanto già censurato con il secondo motivo di ricorso con riguardo alla illegittimità della determinazione dell'amministrazione di avvalersi dello strumento del sorteggio, si evidenzia che il verbale della seduta pubblica oggetto dei presenti motivi aggiunti (**doc. 19**) rivela vari profili di illegittimità anche nelle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di sorteggio, che si riverberano necessariamente sull'esito finale della procedura oggetto del presente giudizio.

Il verbale, infatti, descrive le modalità di svolgimento del sorteggio nei seguenti termini: “...**Gestione dei Pari Merito:** *In presenza di pari merito si applica un sorteggio informatico secondo la giurisprudenza consolidata e il codice dei contratti....***Procedura di Sorteggio e Formazione della Graduatoria:** *Illustrazione in dettaglio della procedura di sorteggio informatico per i pari merito, mostrando la simulazione del sistema e spiegando la trasparenza e l'unicità della formula utilizzata per determinare la graduatoria definitiva.* **Meccanismo di Sorteggio:** *Il sorteggio viene effettuato tramite un sistema informatico in Excel che assegna casualmente una nuova posizione in graduatoria ai soggetti in pari merito, garantendo pari probabilità di estrazione per tutti.* **Dettaglio Tecnico della Formula:** *La formula utilizzata è unica per tutti i pari quota e si basa su una matrice casuale che genera una sequenza di numeri senza ripetizione, attribuendo così una nuova posizione di classifica a ciascun soggetto...***Esecuzione del Sorteggio:** *Il sorteggio è stato eseguito in diretta, con la generazione della nuova graduatoria, il suo salvataggio in formato PDF non modificabile e la condivisione immediata con i presenti per la firma...***Firma e Condivisione dei Documenti:** *La graduatoria è stata salvata in PDF, stampata e fatta circolare per la raccolta delle firme dei presenti, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del processo.”.*

Sul richiamo del verbale alla consolidata giurisprudenza e al codice dei contratti, che ammetterebbero il ricorso al sorteggio, si rinvia a quanto già esposto nel secondo motivo di ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato, rilevando altresì la palese contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione, in considerazione del fatto che, mentre la nota del RUP del 05.11.2025 prot. n. 258768 (**doc. 9**), rilevava la eccezionalità del ricorso al sorteggio e individuava il referente normativo della determinazione dell'amministrazione di utilizzare tale criterio di scelta

nell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, il verbale oggetto del presente atto afferma, invece, la natura generale del ricorso al sorteggio, individuando altresì un diverso referente normativo nel codice dei contratti e richiamando, senza migliori specificazioni, la giurisprudenza in tema.

Va inoltre rilevato che la nota, pur richiamando il codice dei contratti, non specifica a quale norma di questo essa faccia riferimento, evidenziando in tal modo un vizio di carenza istruttoria, stante la genericità del richiamo, che si riflette necessariamente sulla motivazione dello stesso, non potendosi ricostruire quale sia il concreto *iter* logico-giuridico che è stato seguito dall'amministrazione per pervenire alla determinazione di ricorrere al sorteggio.

Da quanto dichiarato nel verbale, poi, si desume anche la palese illegittimità del concreto svolgimento del sorteggio.

Si rileva, infatti, che l'operazione di sorteggio si è svolta per mezzo di un applicativo software di comune utilizzo (*Microsoft Excel*), la cui funzione è notoriamente quella della predisposizione e gestione di fogli di calcolo.

Sotto questo profilo, tuttavia, si rileva la violazione del principio di trasparenza, in quanto non è specificato quale sia stata la “*unica formula*” concretamente utilizzata e basata “*su una matrice casuale che genera una sequenza di numeri senza ripetizione*” alla quale fa riferimento l'amministrazione.

Va altresì rilevato che questo algoritmo non è neppure concretamente ricavabile dall'applicativo software *Microsoft Excel*, in quanto questo dispone solo di una funzione “casuale” per generare, appunto, un numero o più numeri in modo casuale, senza però che l'utilizzo di tale funzione del programma consenta di conoscere l'algoritmo concretamente usato per la restituzione da parte del programma del numero casuale.

Tale circostanza, se ritenuto, potrà essere oggetto di verifica *ex art. 66 del C.P.A.*

La mancata specificazione della formula utilizzata dal sistema, tuttavia, rende impossibile la verificabilità del processo di individuazione del nuovo numero assegnato al concorrente, in quanto non consente di accertare che l'assegnazione di un numero, corrispondente alla nuova posizione dei classificati a pari merito, risponda effettivamente a criteri di pura casualità.

In altri termini, rispetto ad una tradizionale operazione di estrazione a sorte, documentata per mezzo di verbalizzazione o videoregistrazione, le modalità di sorteggio utilizzate dal Ministero non consentono di verificare né il processo di inserimento delle nuove numerazioni da estrarre poi a sorte, né la formula concretamente utilizzata per assegnare a ciascuna posizione un nuovo numero e, quindi, la effettiva casualità dell'esito del sorteggio.

E ciò diversamente da una tradizionale operazione di sorteggio che prevede la anonimizzazione dell'oggetto da estrarre, l'estrazione casuale di questo e la pubblicazione dell'oggetto estratto a sorte.

Sul punto, infatti, il Consiglio di Stato (sez. VI, 08/04/2019, n. 2270) afferma che: “...8.3. - *In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico...*8.4 - *In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo....*”.

Da ciò consegue, quindi, la palese violazione del principio di trasparenza e di pubblicità, nonché dell'art. 3 della l. n. 241/1990 che imponevano

necessariamente, invece, la concreta verificabilità dei criteri utilizzati dall'amministrazione per il sorteggio.

Dalle dichiarazioni contenute nello stesso verbale, poi, emerge anche una evidente carenza istruttoria, in quanto l'amministrazione non ha considerato che l'applicativo software utilizzato per il sorteggio non consentiva la conoscenza dell'algoritmo applicato, con conseguente vizio di carenza della motivazione.

Infine, l'amministrazione pare essere incorsa in un ulteriore profilo di contraddittorietà per aver effettuato il sorteggio fra tutti i richiedenti collocati a pari merito nella graduatoria, considerandola quindi unitaria, salvo fare riferimento nello stesso verbale alla sostanziale duplicità di questa in relazione ai due *plafond* Alpi e Appennini.

I provvedimenti impugnati, dunque, sono illegittimi anche per quanto esposto nel presente motivo.

Secondo motivo aggiunto - violazione della lex specialis della procedura – violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 12 l. n. 241/1990 - violazione dell'art. 1-comma 2°-bis della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, illogicità e contraddittorietà – incompetenza

Il verbale oggetto dei presenti motivi aggiunti rivela un ulteriore profilo di illegittimità nella parte in cui prevede quanto segue: “**Gestione delle Premialità:** Le premialità vengono considerate nella graduatoria, dando priorità ai soggetti con premialità più alta, che occupano le posizioni superiori nella classifica rispetto agli altri pari quota”.

In merito, si rileva che le premialità sono dettagliatamente previste dall'art. 13 dell'avviso pubblico che non prevede, però, che il riconoscimento di premialità determini una priorità rispetto agli altri pari quota.

Va quindi censurata anche tale determinazione del Ministero, esplicitata solo nel verbale del 13.03.2026 (**doc. 19**), in quanto l'amministrazione ha anche

in questo caso indebitamente integrato l'avviso pubblico che non prevedeva, invece, tale criterio preferenziale fra soggetti che hanno conseguito una premialità, in contrasto con il principio di immutabilità della *lex specialis* della procedura e dell'art. 97 Cost. e dell'art.12 della l. n. 241/1990.

Parimenti violato è il principio di trasparenza, che nelle procedure concorsuali impone che le scelte assunte dall'amministrazione avvengano sul presupposto di regole predeterminate che non possono essere integrate nel corso del procedimento, come in concreto avvenuto, con conseguente lesione anche dell'affidamento della società ricorrente che ha visto, anche sotto questo profilo, sostituita l'impostazione originaria della procedura che considerava la premialità analogamente al punteggio conseguito (salvo ai fini del raggiungimento della soglia minima come da punto 13.4).

Ugualmente contraddetti risultano poi i principi di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 1, comma 2-*bis* della l. n. 241/1990, che imponevano che i criteri di selezione delle domande fossero fissi e invariabili e non fossero invece modificabili, come in concreto avvenuto.

Tanto esposto, la ricorrente in via incidentale si riserva di dedurre più ampiamente con apposita memoria in merito alla inammissibilità, improcedibilità e alla infondatezza del ricorso principale.

Considerato poi che la ricorrente in via principale ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41.4 del CPA, si rinnova la richiesta di autorizzazione, già formulata per il ricorso incidentale, anche per la notificazione dei presenti motivi aggiunti, proposti in via incidentale.

P.Q.M.

Si chiede Voglia codesto Ecc. mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

In via principale

Rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito;

In via subordinata condizionata all'accoglimento del ricorso principale:

- disporre l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4° del d.lgs. n. 104 del 2010;

- annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati per quanto di interesse della ricorrente incidentale per quanto esposto nel ricorso incidentale e nei presenti motivi aggiunti, con ogni utile effetto conformativo.

Con vittoria di spese e competenze.

Si allegano i seguenti documenti:

19) Verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025, datato 13.03.2026, prot. 35650;

20) Sentenza n. 10410/2026 della sezione II-*quater*, depositata il 05.06.2026.

Si indicano ai fini delle comunicazioni i seguenti recapiti: *telefax* 06 3211370

- PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 155 il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

Roma, lì 8 giugno 2026.

Avv. Andrea Manzi